

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 1.3.2016 *La Nuova Procedura Civile, 1, 2016*



Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) -Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Notificazione di atto di appello eseguita all'avvocato cancellato dall'albo: rinvio alle Sezioni Unite.

La Prima Sezione ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, tuttora oggetto di contrasto, riguardante la validità, o meno, della notificazione dell'atto di appello eseguita, ex art. 330 c.p.c., al difensore della controparte costituita, ancorché quest'ultimo risulti precedentemente cancellato dall'Albo degli avvocati (CED).

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 28.1.2016, n. 1611

...omissis...

14. Le diverse statuizioni non hanno trovato una definitiva riconduzione a unità dopo gli ormai lontani interventi delle Sezioni Unite del 1968 (S.U. n. 935 del 26 marzo 1968) secondo cui "la portata del principio della perpetuatio dell'ufficio defensionale, sancito dagli artt. 85 e 301, comma secondo, cod. proc. civ., è limitata alle ipotesi di revoca della procura e rinuncia al mandato. A queste non possono essere parificate le altre cause di estinzione del rapporto che - come la cancellazione dall'albo specie disposta, su domanda del (nella professionista, per motivi di salute) - rendono illegittimo l'esercizio dello ius postulandi. Pertanto, il rifiuto di ricevere la copia all'ufficiale giudiziario dell'atto, che procedente alla notificazione della sentenza di primo grado abbia opposto il procuratore che, nelle more, sia stato cancellato dall'albo, è legittimo e non può dar luogo alla cosiddetta notificazione virtuale" e del 1996 (S.U. n. 10284 del 21 novembre 1996) secondo cui "la cancellazione dall'albo determina la decadenza dall'ufficio di procuratore e di avvocato e, facendo venir meno lo ius postulandi, implica la mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e a ricevere atti processuali. Pertanto, la notificazione della sentenza di primo grado, fine della decorrenza del termine al



impugnazione (art. 285 cod. proc. civ.), effettuato al procuratore cancellato dall'albo - qualunque sia la causa della cancellazione - è giuridicamente inesistente e, diversamente dalla notifica al procuratore nei casi di revoca o di rinuncia, non determina la decorrenza del termine "breve" per l'impugnazione (artt. 85 e 301, terzo comma, cod. proc. civ.); con la ulteriore conseguenza che la notificazione della sentenza deve essere eseguita alla parte personalmente anche agli effetti della decorrenza del predetto termine breve".

15. La più recente pronuncia (Cass. civ. sezione III n. 10301 del 21 giugno 2012) si discosta dall'indirizzo prevalente che ritiene l'invalidità della notifica (in particolare, più recentemente la nullità della stessa cfr. Cass. civ. sezione III n. 9528 del 22 aprile 2009) e afferma la validità ed efficacia della notificazione dell'atto d'appello eseguita presso il difensore della parte costituita, anche quando sia volontariamente cancellato questi si dall'albo professionale, a nulla rilevando se la cancellazione sia avvenuta prima o l'esaurimento della fase di primo grado, atteso che il difensore cancellatosi, ai sensi dell'art. 85 cod. proc. civ., mantiene la capacità di ricevere atti processuali della controparte e dell'ufficio.



- 16. Anche tale ultima decisione non sembra però risolvere i profili problematici che la questione pone a carico della parte il cui difensore si cancelli volontariamente dall'albo senza darne l'avvenuta comunicare senza notizia e notificazione dell'atto di appello. Laddove la opinione che afferma la nullità della notifica sembra tutelare questa posizione senza gravare particolarmente la controparte che nel caso di costituzione dell'appellato potrà verificare la permanenza dell'iscrizione all'albo del difensore cui ha notificato l'appello ed eventualmente chiedere la rinnovazione della notifica alla parte personalmente mentre nel caso di costituzione dell'appellato potrà avvalersi della sanatoria della notificazione invalida.
 - 17. Al fine di evitare la perpetuazione contrasto giurisprudenziale appare opportuno un nuovo intervento delle Sezioni Unite sulla questione che si ripresenta in termini di risolutività nel presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

9 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria

Il Presidente